



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "VALDARNO"-S. GIOVANNI VALDARNO

Prot. 0018349 del 22/10/2025

I (Entrata)

ACCORDO ISTITUTIVO DELLA RETE DI SCUOLE ED ENTI DELLA PROVINCIA DI AREZZO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2022, presso la sede dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, si costituisce la Rete denominata "Rete di Scuole ed Enti per la Sicurezza" tra le istituzioni scolastiche rappresentate dal loro Dirigente scolastico pro-tempore e gli enti nella persona dei loro rappresentanti legali o delegati, autorizzati con atti adottati dai rispettivi organi competenti per la parte di loro competenza, di seguito indicati:

PREMESSO CHE

- la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini;
- la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e di lavoro;
- la Scuola rimane il soggetto formativo per eccellenza; da ciò l'importanza di privilegiare la formazione alla sicurezza in quest'ambito;
- l'intesa e l'esperienza di lavoro multiprofessionale realizzata da Scuola e Sanità sono risultate positive e hanno promosso interessanti esempi di attività di educazione alla salute e alla sicurezza;
- l'autonomia degli istituti scolastici prevede tre aree di azione interdipendenti (pluralità, responsabilità, integrazione) che aprono la strada ad un accordo concreto con il contesto economico e sociale locale, per cui il territorio diventa una risorsa per la Scuola, che a sua volta si configura come risorsa per il territorio;
- altri Enti, oltre alla Scuola, si occupano, a vario titolo, di formazione alla sicurezza e dispongono di esperienze e competenze ormai collaudate in quest'ambito;
- gli indirizzi regionali prevedono la costituzione di reti interistituzionali provinciali coordinate a livello regionale;
- nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso circolari esplicative, sollecita le istituzioni scolastiche a porsi "come soggetti attivi e organismi divulgativi e propulsori delle tematiche in questione sotto l'aspetto sia formativo che didattico e culturale";
- le linee guida per il Testo Unico sulla sicurezza prevedono l'inserimento della formazione alla sicurezza nei programmi scolastici;
- il D.Lgs. n. 81/2008 promuove l'inserimento della formazione alla sicurezza nei programmi scolastici, in particolare nell'ambito delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), nonché nel settore dei tirocini di formazione dei percorsi universitari;
- la L. n. 196/97 inserisce la trattazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito del percorso formativo, esterno all'azienda, previsto per l'apprendistato;
- nelle scuole l'educazione alla sicurezza assume un significato importante all'interno dell'area d'intervento "convivenza civile";



Visto l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 che consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;

Visto l'art. 7, comma 8-9, del D.P.R. 275/ 99 con il quale si dispone che "le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi";

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Atteso che l'art. 33 lett. e) del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole

Considerato che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo intendono collaborare per promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in materia di sicurezza degli studenti e studentesse delle Scuole e dei Centri di Formazione della provincia di Arezzo e dei giovani lavoratori.

Preso atto che sono ammesse all'accordo le Istituzioni scolastiche e gli enti che aderivano al precedente accordo di rete denominato "Rete di Agenzie per la sicurezza".

Atteso che l'Itis Galileo Galilei di Arezzo C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T è stato individuato, acquisita la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della Rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto.

Vista L. n. 107 del 13.7.2015, Legge sulla Buona Scuola, in particolare con riferimento ai commi 70-71 sulla costituzione di Accordi di Rete di Scuole.

Viste le delibere dei rispettivi Consigli di Istituto.

Tutto ciò premesso, le parti del presente accordo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Il presente accordo sostituisce integralmente, con effetto novativo, il precedente accordo denominato "Rete di Agenzie per la sicurezza" e gli atti connessi.

Le premesse al presente accordo, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Costituzione della Rete e denominazione

Con il presente atto si costituisce una Rete tra gli Istituti scolastici della provincia di Arezzo ed altri enti che assume la denominazione di "Rete di Scuole ed Enti per la Sicurezza".

L'adesione alla Rete di nuove Istituzioni scolastiche o enti con finalità coerenti a quelle della Rete non richiede modifiche al presente atto costitutivo.

Art. 3

Oggetto e finalità

La Rete è indipendente e senza fini di lucro. Si propone di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e di incrementare le conoscenze e le competenze in materia di sicurezza nelle



scuole del territorio provinciale di Arezzo anche nell'ambito della formazione continua o Long life learning (LLL).

La Rete si propone di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a. promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, intesa quale conoscenza e consapevolezza dei rischi e adozione di comportamenti sicuri in ogni ambito della vita quotidiana, in particolare promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in materia di sicurezza sul lavoro degli allievi delle scuole e dei centri di formazione della provincia di Arezzo e dei giovani lavoratori. Sempre rispetto ai temi della sicurezza sul lavoro, l'azione della Rete si esplica anche nell'ambito della formazione continua;
- a. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte delle tematiche della sicurezza nell'ambiente scolastico e lavorativo;
- b. sviluppare strategie e metodologie di collaborazione tra Scuole, enti, associazioni ed istituzioni locali, per la diffusione e lo scambio di know-how, esperienze e di materiale didattico ed informativo sul tema della sicurezza;
- c. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei Piani dell'Offerta Formativa P.O.F. degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- d. formare i docenti per le attività didattiche sul tema della sicurezza, rivolte a studenti e lavoratori;
- e. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 4

Durata dell'accordo Di Rete

Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione. Può essere rinnovato previa deliberazione del Consiglio di Istituto delle singole Scuole. È escluso il rinnovo tacito della Rete alla scadenza del triennio.

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Itis Galileo Galilei" di Arezzo assume il ruolo di capofila della Rete con compiti propulsivi e di coordinamento, di gestione amministrativa e contabile delle attività della Rete, per la durata di un triennio dalla data di costituzione. Alla scadenza del triennio l'Assemblea degli aderenti alla Rete è chiamata a confermare l'Istituto capofila o a designarne un altro, scelto sempre tra gli Istituti della provincia di Arezzo.

Art. 5

Modalità di adesione alla Rete e quota di adesione

Le scuole o gli enti che aderiscono alla Rete sottoscrivono, anche con firma digitale, per accettazione e per tramite del proprio Dirigente Scolastico quale rappresentante legale pro-tempore, il presente atto di costituzione, impegnandosi a rispettarne integralmente il contenuto.

La Rete, tramite la scuola capofila, può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con scuole, associazioni, enti pubblici e privati, Università ed altri soggetti che ne condividano le finalità.

Possono aderire alla Rete tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Arezzo e tutti gli enti e le agenzie, pubbliche o private, che hanno per scopo istituzionale o statutario la sicurezza negli ambienti di lavoro o che si occupano di formazione e sicurezza.

Ciascuna richiesta di nuova adesione deve pervenire, all'Istituzione scolastica capofila, con istanza a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto richiedente, trasmessa a mezzo posta



elettronica al seguente indirizzo: artf02000t@istruzione.it. Il modulo di adesione è reperibile sul sito istituzionale della scuola capofila.

Ogni membro si impegna a versare la quota di adesione annuale stabilita dai competenti organi della Rete ovvero a corrispondere un equivalente in prestazioni secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea.

I seguenti soggetti aderenti alla Rete, avendo dichiarato la propria volontà di adesione e di apporto all'attività in relazione ai propri compiti istituzionali, parteciperanno con contributi di competenza e professionalità e sono quindi esonerati dal versamento delle quote di adesione. Tali enti sono: AUSL, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro.

L'Assemblea, o in sua vece il Consiglio, può deliberare di accettare l'adesione anche di altri Enti che non conferiscono quote annuali.

L'ammissione alla Rete è deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio nel termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della e-mail all'indirizzo indicato. I nuovi soggetti aderenti saranno accettati a giudizio insindacabile del Consiglio. Una eventuale non ammissione deve essere adeguatamente motivata e va comunicata alla Scuola richiedente entro cinque giorni dalla delibera.

I soggetti aderenti che non avranno presentato per iscritto il recesso dalla Rete entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati membri anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione alla Rete.

Art. 6

Fondo comune e rendicontazione.

Il Fondo comune è costituito dalle quote annuali conferite dai soggetti aderenti, tenuti al versamento dell'importo e da eventuali altre entrate provenienti da soggetti pubblici e privati.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di 3 (tre) mesi, verranno predisposti dalla Scuola capofila il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

L'Istituto capofila si doterà di struttura amministrativo-contabile, finanziata con i fondi della rete. Le funzioni di tesoreria sono svolte dalla scuola capofila che gestisce le risorse della Rete nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di contabilità pubblica e del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti.

I fondi della rete sono introitati nel bilancio della scuola capofila e gestiti in apposito capitolo di spesa denominato "Progetto Rete."

La gestione della Rete è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti annualmente dall'Assemblea. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità della Rete, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Rete e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.



Articolo 7

Obblighi degli enti aderenti alla Rete

Tutti gli enti che aderiscono alla Rete individuano un proprio referente con l'incarico di svolgere un'azione di collegamento con la Rete.

Ogni soggetto aderente si impegna a condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell'ambito d'azione della Rete stessa. La Rete, a sua volta, si impegna a supportare gli aderenti per le iniziative che rientrino nel suo ambito d'azione.

Ogni Ente si impegna a versare la quota di adesione ovvero a corrispondere un equivalente in prestazioni secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea (art. 5 del presente accordo).

Tutti i soggetti aderenti che dispongono di un proprio sito internet si impegnano a creare un collegamento con il sito della Rete.

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano a:

1. definire e realizzare un progetto didattico sulle tematiche della sicurezza, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa d'istituto;
2. mettere a disposizione della Rete esperienze e materiale didattico sulla sicurezza;
3. sostenere e valorizzare il ruolo del SPP nell'azione di gestione della sicurezza e nella didattica della sicurezza;
4. assicurare un'azione di formazione continua del personale scolastico sui temi della sicurezza, con particolare riguardo alla ricaduta didattica relativamente ai docenti;
5. operare a livello organizzativo e strutturale, in sinergia con l'ente proprietario, per un ambiente di lavoro sicuro e coerente con l'azione didattica riferita alla sicurezza.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL Sud-Est di Arezzo, in caso di adesione, si impegna a:

1. fornire supporto tecnico-scientifico, in termini di personale specializzato, documentazione e conoscenze professionali, ai docenti che intendono inserire i temi della sicurezza nei propri percorsi didattici e ai formatori degli apprendisti;
2. supportare la realizzazione di attività formative in materia di sicurezza rivolte ai docenti e ai formatori degli apprendisti;
3. fornire assistenza per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. negli istituti scolastici;
4. promuovere la formazione dei giovani lavoratori, fornendo materiale informativo ed indicazioni metodologiche.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - sede di Arezzo, in caso di adesione, si impegna a:

1. supportare la progettazione di attività formative in materia di sicurezza rivolte ai docenti e ai formatori degli apprendisti;
2. mettere a disposizione dei soggetti aderenti alla Rete materiale divulgativo sulla sicurezza e dati statistici.

La Direzione Provinciale del lavoro - sede di Arezzo, in caso di adesione, si impegna a:

1. supportare la progettazione di attività formative in materia di sicurezza rivolte ai docenti e ai formatori degli apprendisti;
2. mettere a disposizione dei soggetti aderenti alla Rete materiale divulgativo sulla sicurezza e dati statistici.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo, in caso di adesione, si impegna a:

1. supportare la realizzazione di attività formative in materia di sicurezza rivolte ai docenti e ai formatori degli apprendisti;
2. favorire il coordinamento fra le istituzioni scolastiche;



Articolo 8

Organi della Rete

Costituiscono Organi di gestione della Rete:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio;
- c. il Presidente (Dirigente scolastico della scuola capofila);
- d. il Coordinatore;
- e. il Collegio dei revisori.

Le cariche negli organi della Rete sono gratuite, con esclusione del presidente e del coordinatore.

Articolo 9

Composizione, compiti e funzionamento dell'Assemblea

Ogni soggetto aderente alla Rete individua un proprio delegato (Rappresentante), che partecipa alla costituzione dell'Assemblea. Ogni soggetto aderente alla Rete può esprimere un solo voto.

Ogni soggetto aderente, con delega firmata, può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soggetti aderenti.

L'Assemblea è convocata dal Dirigente scolastico della scuola capofila ogni volta che ne ravvisi la necessità, comunque almeno una volta nell'anno scolastico.

Gli aderenti alla rete, per tramite dei loro rappresentanti, sono convocati in assemblea, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione viene inviata con posta elettronica alla sede delle scuole aderenti e pubblicata sul sito della scuola capofila, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

La convocazione indica l'ordine del giorno, la sede, l'orario della riunione e le indicazioni per l'eventuale partecipazione a distanza.

Le sedute sono presiedute dal Dirigente scolastico della scuola capofila o, in caso di sua impossibilità, dal componente più anziano del Consiglio oppure dal coordinatore della Rete.

L'assemblea degli aderenti è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli aderenti delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'a Rete, sulla nomina dei componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori e su quant'altro ad essa demandato. L'Assemblea, inoltre, approva le linee generali del piano delle attività della Rete, stabilisce la quota di adesione annuale e designa l'istituto capofila. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soggetti aderenti in regola con il pagamento della quota annua e quelli che, per volere dell'Assemblea, fanno parte della Rete senza conferire la quota di adesione. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Coordinatore della Rete. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Articolo 10

Composizione, compiti e funzionamento del Consiglio

La Rete è amministrata dal Consiglio, composto da 7 membri, compreso il Presidente, individuati fra i dirigenti/responsabili e/o rappresentanti dei soggetti aderenti. La durata in carica dei membri del Consiglio è di 1 (un) anno. Alla sua naturale scadenza, il Consiglio verrà



rinnovato dall'Assemblea. In caso di dimissioni o decesso di un suo componente, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale degli aderenti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.

Il Consiglio è investito dei più alti poteri in ordine agli indirizzi e alle direttive generali della Rete e alla sua gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni. Inoltre, il Consiglio ha compiti di coordinamento degli enti aderenti e, all'occorrenza, riformula progetti della Rete a seguito di vincoli ed impedimenti inizialmente non previsti.

Art. 11

Il Presidente della Rete

Il Presidente della Rete è il dirigente scolastico dell'istituto capofila o, in caso di sua indisponibilità, altra persona nominata dal Consiglio, su proposta del dirigente dell'Istituto capofila; egli funge anche da tesoriere, facendosi garante della veridicità e della trasparenza del bilancio della Rete.

Il Presidente rappresenta legalmente e pubblicamente la Rete nei confronti dei terzi e in giudizio, cura, per tramite del Coordinatore, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e assicura la logistica della Rete presso l'Istituto capofila. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio.

Il Presidente stipula, su delibera del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise dall'Assemblea o, in sua vece, dal Consiglio. L'individuazione dei soggetti con cui stipulare contratti deve avvenire nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio, volti alla salvaguardia dei principi di trasparenza e pubblicità propri della Pubblica Amministrazione.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'istituto capofila, il Coordinatore della Rete.

Art. 12

Il Coordinatore della Rete

Il Coordinatore della rete viene nominato annualmente dal Presidente della Rete tra i dipendenti dell'Istituto capofila.

Il Coordinatore rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la Rete e per tutti i soggetti aderenti che ne fanno parte, cura i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, presiede, in assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio, svolgendo anche la funzione di segretario, e gestisce la logistica della Rete presso l'Istituto capofila.

In accordo con il Presidente della Rete il Coordinatore, ha inoltre, i seguenti compiti:

- a. attiva organismi operativi e svolge attività di programmazione ed organizzazione, al fine di realizzare le attività formative della Rete;
- b. tiene i contatti con le scuole e gli altri aderenti della Rete;



- c. elabora i materiali informativi e divulgativi, comunicazioni per le scuole, questionari di valutazione, comunicati per le conferenze stampa;
- d. analizza e rielabora i questionari valutativi per monitorare l'andamento e l'efficacia delle attività.

Art. 13

Il Collegio dei revisori

La gestione della Rete è controllata da un Collegio di revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti annualmente dall'Assemblea. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità della Rete, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Rete e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 14

Cessazione della qualità di soggetto aderente alla Rete e cessazione della Rete

Salvo i casi previsti dall'Assemblea, la qualità di soggetto aderente alla Rete si perde per morosità, che verrà dichiarata dal Consiglio, o per estinzione, quando viene a mancare la personalità o la soggettività giuridica del soggetto medesimo.

La cessazione della Rete è deliberata da almeno l'ottanta per cento dei voti dell'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del Fondo Comune.

L'Istituto capofila predispone alla fine di ciascun anno solare la rendicontazione sulle attività di Rete da sottoporre alla approvazione dell'assemblea della Rete entro il termine di tre mesi. Le cariche negli organi di Rete sono riservate ai rappresentanti delle Scuole aderenti.

Art.15

Controversie

Tutte le eventuali controversie che sorgeranno in virtù dell'attuazione, esecuzione ed interpretazione del presente accordo saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 (tre) probiviri da nominarsi dall'Assemblea dei soggetti aderente alla Rete. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.16

Deposito, modifiche e integrazione degli atti.

Il presente atto è depositato in forma digitale presso tutte le segreterie delle scuole che sottoscrivono l'accordo di "Rete" e viene pubblicato sui siti istituzionali di ogni scuola.

Il presente accordo può essere modificato dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata pari alla metà più uno dei soggetti aderenti alla Rete.

Art.17

Trattamento dati personali

All'atto della sottoscrizione del presente Atto di costituzione ciascun firmatario autorizza l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo, a trattare i propri dati personali e quelli dell'ente.

Revoca del consenso

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR.



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, in qualsiasi momento l'interessato potrà avvalersi del diritto di revocare l'autorizzazione alla diffusione di dati mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO) che l'interessato può contattare al seguente indirizzo mail: privacy.toscana@liquidlaw.it

Facoltà di reclamo

La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

La predetta informativa è disponibile sul sito web istituzionale della Scuola, sezione privacy.

Confermano di essere a conoscenza che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali della scuola, il cui nominativo è presente nella apposita sezione privacy del sito istituzionale;

Dichiarano di aver preso visione dell'informativa completa dei dettagli sull'utilizzo dei dati presenti sul sito istituzionale della scuola alla pagina "Privacy".

Il presente atto si compone di 9 pagine ed è integrato da n. ____ pagine firmate, anche in forma digitale, da ciascun dirigente scolastico, in qualità di rappresentante pro-tempore di ciascuna delle Scuole aderenti e dai legali rappresentanti degli altri enti aderenti.